

ALL. "A" AL RCPM 238480/28805

Associazione

Distretto Rurale MEDIA VALLE DEL TIRSO

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1. COSTITUZIONE - SEDE SOCIALE - DURATA

È costituita, ai sensi delle norme del codice civile, l'Associazione denominata "Distretto Rurale MEDIA VALLE DEL TIRSO", con sede in VIA LIBERTA' 66 08020 OTTANA (NU). Il Comitato Esecutivo ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità stabilite dall'art. 25 dello statuto.

Art. 2. MISSIONE

Il "Distretto Rurale MEDIA VALLE DEL TIRSO" è una libera associazione costituita per istituire il "Distretto Rurale MEDIA VALLE DEL TIRSO", ottenere il riconoscimento dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge regionale n. 16/2014, delle Direttive di attuazione allegate alla D.G.R. n. 11/8 del 11/03/2020, nonché dalle normative nazionali che regolano la materia distrettuale agricola, in particolare l'art. 13 del D. Lgs del 18/05/2001 n. 228, modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive integrazioni e modificazioni. Il Distretto, che comprende l'intero territorio dei comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Noragugume, Norbello, Ottana e Sedilo, ma che potrebbe comunque prevedere l'adesione di altri territori che sposano la missione e gli obiettivi generali di questa associazione, promuove la crescita sostenibile del territorio coniugando cibo e produzioni agroalimentari di eccellenza con la biodiversità, la sostenibilità ambientale e sociale, qualità della vita, le tradizioni, l'artigianato, il turismo rurale ed esperienziale.

L'Associazione definisce i principi e le linee guida che normano il Distretto Rurale, redige e attua il Piano di Distretto, provvede al suo aggiornamento periodico, promuove sinergie e collaborazioni. Ugualmente l'Associazione si propone di rappresentare unitariamente gli interessi del Distretto, promuove progetti e azioni, anche attraverso forme di programmazione negoziata

tra i soggetti pubblici e privati interessati e partecipa ai bandi del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (ovvero di altri Organismi, Istituzioni ed Enti) per il relativo finanziamento, eventualmente in collaborazione con altri Distretti e soggetti. L'Associazione opera, sia direttamente che avvalendosi di altri enti o società o liberi professionisti, per elaborare e gestire piani di sviluppo locale e ogni altro progetto integrato di area vasta, riferibile a normative regionali, nazionali, comunitarie, ovvero per prestare consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto le attività conseguenti alla "Missione" di cui al precedente art. 2 e agisce per conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Distretto approvato dall'Assemblea dei soci e presentato alla Regione Sardegna. In coerenza con gli obiettivi del Piano, l'associazione potrà promuovere la costituzione di società di scopo a cui affidare la gestione delle attività. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

1. Valorizza le produzioni agricole e della tradizione agroalimentare del territorio di riferimento e promuove la sicurezza e la cultura alimentare, la cultura del mangiar sano, sostenibile, che appartiene alla tradizione mediterranea, favorendo la collaborazione tra istituzioni locali, produttori e consumatori;
2. valorizza tutte quelle attività locali che direttamente o indirettamente interagiscono con le produzioni agroalimentari, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali dell'artigianato locale, in particolare: le valenze naturalistiche, archeologiche, storiche delle tradizioni e della cultura locale, il "*genius loci*", il turismo rurale, ambientale e religioso;
3. organizza le attività del Distretto sul territorio;
4. promuove la nascita di nuove imprese, innovative sia dal punto di vista produttivo che sociale;
5. crea e promuove il marchio collettivo del Distretto e stabilisce le norme per la concessione dello stesso;
6. gestisce e promuove iniziative nel settore del turismo sostenibile, valorizzando la capacità di accoglienza delle aziende agricole, favorendo la collaborazione con le realtà del settore dell'ospitalità partecipanti al Distretto;
7. promuove progetti e iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
8. organizza e gestisce servizi diversi, coerenti con le finalità statutarie, anche su incarico di enti e amministrazioni pubbliche;

Salvatore

Luigi Nannini



9. partecipa a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo dell'Associazione e svolge le azioni utili per l'ottenimento delle agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività imprenditoriale dei suoi soci;
10. promuove e cura l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte ai soci e anche per elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e per rispondere alle esigenze di qualificazione e aggiornamento del mondo imprenditoriale;
11. promuove e incentiva attività editoriali e divulgative, programmi di ricerca scientifica, crea banche dati, con l'intento di valorizzare la cultura e l'agricoltura biologica, l'economia circolare e le risorse locali in genere;
12. organizza, anche in collaborazione con terzi, lo spazio sul web per la promozione e commercializzazione dell'offerta agroalimentare, turistica, culturale del territorio;
13. organizza, direttamente e/o tramite terzi, piattaforme logistiche per la distribuzione delle produzioni del Distretto;
14. promuove, istituisce e gestisce servizi per i soci finalizzati allo sviluppo della collaborazione tra gli stessi, all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori, alla creazione e al rafforzamento delle filiere produttive;
15. organizza educational tour e visite aziendali per la promozione delle produzioni e dei servizi del Distretto;
16. promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale;
17. organizza e promuove convegni e manifestazioni culturali, enogastronomiche, fiere e mercati destinati alla promozione e alla vendita delle produzioni del Distretto;
18. promuove iniziative innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione delle acque, dei rifiuti, nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;
19. promuove attività formative e informative, corsi FAD (formazione a distanza) e video-tutorial per agricoltori, imprenditori, consumatori e tecnici.

L'Associazione potrà, inoltre, organizzare e gestire iniziative promozionali e pubblicitarie; intervenire per lo sviluppo delle vendite delle produzioni del Distretto, effettuare lo svolgimento di studi e ricerche di mercato, servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, effettuare la rilevazione dei prezzi, prestare consulenze relative alla produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché, a giudizio del Comitato Esecutivo, necessaria



od utile al conseguimento degli scopi sociali e, anche, ove necessario, esercitare in via marginale, attività di natura commerciale e ogni altra attività consentita, connessa e funzionale alle attività generali, nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà aderire e partecipare ad Associazioni, Enti e Organismi, nazionali ed internazionali, costituiti per promuovere e sviluppare attività coerenti con l'oggetto sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ispirandosi a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione e in via del tutto occasionale nonché strumentale al conseguimento del fine di solidarietà sociale, può compiere sia operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

TITOLO II - SOCI E LORO QUALIFICA

Art. 4. SOCI

Possono essere ammessi in qualità di soci tutte le imprese, le società, le reti di impresa, le persone fisiche o giuridiche, le fondazioni, i Distretti, le Università e gli Istituti Scolastici, gli Enti pubblici e le associazioni, purché condividano gli scopi indicati nel presente statuto.

I soci saranno distinti in cinque diverse categorie:

1. Soci promotori: coloro che hanno promosso la costituzione del "Distretto Rurale MEDIA VALLE DEL TIRSO";
2. Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che siano ammessi come tali dal Comitato Esecutivo entro 5 mesi dalla costituzione;
3. Soci ordinari: coloro che versano la quota di adesione deliberata dal Comitato Esecutivo e sono in regola con il versamento stesso;
4. Soci sostenitori: coloro che vorranno contribuire, con il loro impegno e/o economicamente, a sostenere, sviluppare e valorizzare l'attività dell'Associazione.

Art. 5. AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati, salvo che nel caso dei soci fondatori.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Comitato Esecutivo, se non esistono cause ostative, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della quota associativa annuale.

Il Comitato Esecutivo può delegare il Presidente a formalizzare l'ammissione dei soci e la loro iscrizione sul libro Soci, con attribuzione della categoria di appartenenza con cui sono accettati.

I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti Sociali presso la sede dell'Associazione.

Le modalità e le condizioni di adesione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, possono essere eventualmente disciplinati dal Regolamento interno.

Art. 6. DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto, delle risoluzioni assunte dagli organi Sociali e a corrispondere le quote associative, quando previste. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Doveri dei Soci:

1. sostenere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
2. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
3. versare alle scadenze stabilite le quote Sociali deliberate dal Comitato Esecutivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale previsti dall'Associazione;
4. adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o derivanti dalle funzioni/ruoli ricoperti;
5. rimettere la risoluzione di eventuali controversie nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi o nei confronti di altri associati alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 7. RECESSO - DECADENZA

L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione, con effetto immediato, salvo adempimento degli interi obblighi contributivi maturati per l'anno in corso, dandone formale comunicazione al Presidente.

Il mancato o irregolare adempimento degli obblighi contributivi e associativi sospende automaticamente qualunque diritto connesso allo status di associato (ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante al Comitato Esecutivo), senza necessità di alcuna

pronuncia e/o comunicazione da parte dell'associazione.

È facoltà dell'Assemblea dei soci deliberare la decadenza degli associati per gravi motivi, in particolare qualora il Socio si rifiuti di ottemperare ai suoi obblighi contributivi, alle disposizioni dello Statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che provochino problemi, danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. La decadenza è comunicata al Socio interessato, che può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notizia; il ricorso viene esaminato dal Collegio dei Probiviri. Nelle more del ricorso il socio è temporaneamente sospeso. Il socio sospeso è temporaneamente inibito nell'uso dei marchi dell'associazione. Marchi e simboli dell'associazione eventualmente concessi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alla divisione del fondo comune. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 8. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente, il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Sindaco
- Il Collegio dei Probiviri
- I Tavoli di Consultazione

8.1 Tutte le riunioni degli organi sociali possono essere svolte anche in modalità telematica; a titolo indicativo sono considerate tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza, la posta elettronica, la chat. Le modalità di svolgimento delle assemblee in modalità telematica saranno meglio specificate nel Regolamento Interno.

8.2 Gli eletti negli organi sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni



successive decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza.

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, con libertà di mezzi da utilizzare e elencando gli argomenti da trattare, ogni qualvolta ritenuto utile, con preavviso di almeno sette giorni. È composta dai Soci in regola con il versamento delle quote Sociali alla data della sua convocazione.

9.2 In via ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Lo svolgimento dell'assemblea e le modalità di voto potranno essere meglio dettagliati dal Regolamento Interno, stabilito che i soci onorari partecipino all'Assemblea, ma senza diritto di voto e che le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti spettanti ai presenti.

9.3 L'assemblea in via ordinaria:

1. approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
2. delibera sui punti all'ordine del giorno;
3. nomina e revoca i componenti degli organi Sociali e stabilisce la durata del loro mandato;
4. nomina il Presidente;
5. nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. approva il regolamento interno;
7. approva il Piano Pluriennale di Sviluppo e formula gli indirizzi generali e gli obiettivi dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o su altri temi che il Comitato Esecutivo o il Presidente le sottoporranno purché previsti nell'ordine del giorno.

9.4 L'assemblea in via straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.5 Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

9.6 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal segretario verbalizzante.

Art. 10. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed è nominato dall'Assemblea. Nel Comitato Esecutivo dovranno essere rappresentate tutte le filiere/comparti produttivi più importanti del territorio, compresi gli enti pubblici che aderiscono in qualità di soci fondatori all'associazione nel rispetto delle direttive di attuazione della L.R. 16/2014.

10.1 Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza.

10.2 Al Comitato Esecutivo spetta:

- A. la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- B. il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future siano riservate all'Assemblea;
- C. l'assunzione o il licenziamento del personale;
- D. la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Comitato Esecutivo stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;
- E. l'elaborazione del Piano di Sviluppo pluriennale e le linee operative dell'Associazione.

10.3 Quando viene a mancare un componente, il Comitato Esecutivo rimanda all'Assemblea la nomina del nuovo componente.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, cui dovrà riferire alla prima

riunione successiva.

Il Presidente è eletto dall'assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo. La prima volta, il Presidente è nominato in uno all'atto costitutivo.

In caso di dimissioni, di recesso o di decadenza del Presidente, il Vice-Presidente vicario, qualora nominato, o il Comitato Esecutivo, a pena di decadenza, dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso.

Art. 12. IL VICE PRESIDENTE

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente nomina il Vicepresidente.

Il Vicepresidente subentra nei poteri del Presidente in caso di vacanza od impedimento e quindi in quei casi rappresentano legalmente l'Associazione, senza necessità di ulteriore attestazione nei confronti dei terzi.

In caso di dimissioni o impedimento anche temporaneo del Vicepresidente si procederà a nuova nomina.

Art. 13. SEGRETARIO E TESORIERE

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Regolamento interno stabilisce compiti e funzioni di dette cariche.

Art. 14. DIRETTORE

L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'associazione possono essere affidate al Direttore, con le facoltà, le attribuzioni, i poteri e il compenso determinati dal Comitato Esecutivo con la delibera di nomina. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Art. 15. SINDACO REVISORE

All'Assemblea è demandata la nomina, e la revoca, del Sindaco Revisore al verificarsi delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, scelto tra le categorie dei soggetti abilitati. Il Sindaco dura in carica di norma tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco revisore predispone e trasmette al

Comitato Esecutivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa e contabile e relaziona all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea determina l'eventuale compenso spettante al Sindaco Revisore all'atto della nomina.

Art. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti vengono scelti anche per il loro equilibrio e capacità di mediazione e restano in carica tre anni. I componenti dimissionari saranno singolarmente sostituiti mediante cooptazione, sentito il parere del Comitato Esecutivo.

I soggetti cooptati decadono alla scadenza naturale del Collegio. Si provvederà alla rielezione in caso di dimissioni o decadenza di tutto il Collegio.

La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche.

È compito del Collegio dei Probiviri:

1. vigilar sul rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
2. esprimersi in modo definitivo rispetto a controversie tra gli organi Sociali;
3. dirimere contenziosi e controversie tra associati o tra associati e l'Associazione.

Il Collegio giudica senza formalità e le sue adunanze e deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso. La decisione del Collegio è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione del caso o del ricorso. Tali casi possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri da qualsiasi Socio. In caso di controverse interpretazioni dello Statuto il Collegio dei Probiviri è tenuto a chiedere espresso e vincolante parere ai soci promotori qualora reperibili. I soci fondatori sono specificamente indicati dall'atto costitutivo.

Ogni controversia tra i Soci, e tra i Soci e l'Associazione, deve essere aperta da un ricorso, con lettera raccomandata, da parte del soggetto interessato, da presentarsi alla parte opposta nella controversia ed al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dal fatto contestato o dalla sua conoscenza, dall'assunzione della decisione o dall'approvazione della deliberazione oggetto della controversia.

Il Collegio dei Probiviri, in collaborazione col Comitato Esecutivo, redigerà apposite procedure e criteri per il proprio funzionamento, comprendendoli nel regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17. I TAVOLI DI CONSULTAZIONE

Schtrömer

Long *Amorini*



Il Comitato Esecutivo si avvale di Tavoli di Consultazione di filiera tra i soci dell'associazione ai fini di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli attori del territorio e di ottenere supporti e consulenze in merito alle attività da svolgere. I Tavoli di Consultazione nominano al loro interno un referente che si rapporterà periodicamente con il Comitato esecutivo.

I Tavoli di consultazione:

- esprimono pareri in merito all'attività e ai progetti dell'associazione;
- propongono programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di interesse dell'associazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti;
- propongono attività di ricerca e di studio sui temi di interesse dell'associazione.

Su richiesta del Comitato Esecutivo, rappresentanti dei Tavoli possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo con ruolo consultivo.

Alle riunioni dei Tavoli partecipano i membri del Comitato Esecutivo a ciò delegati. Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo sono definiti dal Regolamento Interno.

Il Tavolo si riuniscono almeno una volta all'anno in forma plenaria, anche nella forma di video-conferenza o di comunicazione a distanza.

Art. 18. DURATA DEGLI ORGANI E DISPOSIZIONI VARIE

Tutti gli organi scadono contestualmente al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni a far data dalla sua elezione, fatto salvo diversa decisione dell'assemblea. Alla scadenza i componenti degli organi sono tenuti a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla nomina dei nuovi organi. Tutti gli incarichi associativi sono da considerarsi gratuiti; la partecipazione agli organi collegiali può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, in conformità all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Art. 19. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà;
2. eccedenze degli esercizi annuali;
3. donazioni, erogazioni e lasciti;
4. quote di partecipazioni Societarie;



5. obbligazioni e altri titoli pubblici;
6. fondo di riserva;
7. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art. 20. FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione trarrà le proprie risorse da:

1. quote annuali e straordinarie dei Soci;
2. proventi della gestione del patrimonio;
3. ricavato delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto;
4. contributi pubblici e/o privati, volontari e straordinari;
5. contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali, locali;
6. convenzioni con Enti Pubblici e privati;
7. erogazioni liberali.

Art. 21. BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Comitato Esecutivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio affinché venga approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

Il bilancio approvato dall'Assemblea viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci.

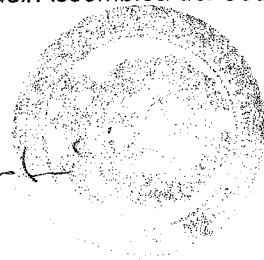
Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per le attività istituzionali.

Art. 22. REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento operativo dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa potrà essere ulteriormente disciplinato dal Regolamento Interno, redatto dal Comitato Esecutivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Shirley Ami

Luigi Amore



Art. 23. DIMISSIONI DALLE CARICHE - DECADENZA

Le dimissioni dalle cariche Sociali sono presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse, così come anche per le dimissioni da soci che ricoprono cariche.

La nomina mediante cooptazione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'organismo competente all'elezione. La decadenza è prevista anche nel caso in cui gli eletti non rinnovino la loro adesione all'Associazione con il versamento della quota associativa annuale, oltre che nei casi di sospensione od espulsione.

Art. 24. TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

L'assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo e le modalità di voto sono quelle stabilite al precedente art. 9.

Art. 25. SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, a condizione che ci sia il voto favorevole dei soci promotori, con le modalità riportate negli articoli precedenti del presente statuto.

Nel caso di palese impossibilità di funzionamento dell'Associazione (per mancata approvazione dei bilanci consuntivi relativi a due esercizi, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea per più di tre sedute consecutive, per mancata formazione degli organi associativi trascorsi sei mesi dalla loro naturale scadenza, per qualunque altro motivo che impedisca il regolare e/o corretto funzionamento dell'Associazione), i poteri di scioglimento della stessa sono rimessi ai soci promotori, che dovranno informare gli altri associati delle proprie deliberazioni in merito. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devoluto a altre organizzazioni non lucrative oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine verrà nominato un liquidatore, dall'assemblea dei soci o dai soci promotori.

Art. 26. LIMITAZIONI

L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa per ogni attività di carattere commerciale o professionale o comunque a scopo di lucro, è consentito solamente previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

Art. 27 NORMA TRANSITORIA

È dato mandato al Presidente di apportare all'Atto costitutivo e allo presente statuto quelle modifiche che fossero necessarie per la registrazione degli stessi, oppure che fossero richieste dalla Regione Autonoma della Sardegna per il riconoscimento del Distretto.

Sebastiano Iruan

Luigi Panfili

